



Associazione Italiana Costruttori Autoattrezzature
Italian Automotive Equipment Manufacturers Association

Alle Spettabili
Aziende Associate
Loro Sedi

Lì, 24 marzo 2005

OGGETTO: BANDO DEI CONTRAPPESI IN PIOMBO

Il D.Lgs n. 209 del 24 giugno 2003 attuativo della Direttiva europea 2000/53/CE relativa ai veicoli a fine vita, nota come Direttiva ELV, tra le varie disposizioni ha sancito il bando dei contrappesi in piombo.

La norma si applica a veicoli a motore appartenenti alle categorie M1 (veicoli adibiti al trasporto di persone che hanno almeno 4 ruote, per un massimo di 9 posti) ed N1 (veicoli adibiti al trasporto merci che hanno almeno 4 ruote, con massa complessiva inferiore o uguale a 3,5 ton) ed ai veicoli a motore a 3 ruote con esclusione dei tricicli a motore.

Il Decreto 209, all'articolo 9 dispone:

"D i v i e t i

- 1. Dal 1° luglio 2003 e' vietata la produzione o l'immissione sul mercato di materiali e di componenti di veicoli contenenti piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente. Tale divieto non si applica nei casi ed alle condizioni previsti nell'allegato II."*

In sintesi: oltre al generale divieto ex articolo 9 di produrre ed immettere sul mercato materiali e componenti contenenti alcune sostanze, tra cui il piombo, sono previste delle deroghe temporanee indicate nell'allegato II, una delle quali relativa ai contrappesi in piombo:

- per la manutenzione dei veicoli omologati entro il 1° luglio 2003 possono essere utilizzate masse di equilibratura contenenti piombo o composti del piombo sino al **1° luglio 2005**; in tal caso le masse di equilibratura contenenti piombo o composti del piombo devono essere adeguatamente etichettate. Per i veicoli omologati dopo il 1° luglio 2003, che già in primo equipaggiamento non devono avere montati contrappesi al piombo, è già vietato montarli anche al ricambio.

Con Decisione del 24 gennaio u.s., pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della UE del 28 gennaio 2005, la Commissione Europea ha modificato l'allegato II della Direttiva 2000/53/CE – quinto trattino delle note, disponendo che ai pezzi di ricambio immessi sul mercato dopo il 1 luglio 2003 e destinati ai veicoli immessi sul mercato prima del 1 luglio 2003 non si applica il divieto (art. 4, paragrafo 2, lettera a della Direttiva, corrispondente all'articolo 9 del D.Lgs 209/2003) dell'utilizzo di piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente nei materiali e componenti dei veicoli. La

motivazione è quella di consentire la disponibilità di pezzi di ricambio per la riparazione dei veicoli immessi sul mercato prima del 1 luglio 2003.

Tale deroga al divieto non si applica alle masse di equilibrature delle ruote, alle spazzole di carbone dei motori elettrici e alle guarnizioni dei freni, perchè sono trattati in voci specifiche.

Sintesi

In conclusione è riconfermato il **divieto generale di utilizzare contrappesi in piombo dal 1 luglio 2005** per i veicoli adibiti al trasporto di persone che hanno almeno 4 ruote, per un massimo di 9 posti, per i veicoli adibiti al trasporto merci che hanno almeno 4 ruote, con massa complessiva inferiore o uguale a 3,5 ton e per i veicoli a motore a 3 ruote con esclusione dei tricicli a motore.

Va sottolineato che la Decisione del 24 gennaio della Commissione Europea di emendamento dell'allegato II della Direttiva 2000/53/CE per avere validità in Italia deve essere recepita attraverso una modifica del Decreto 209/2003.

In caso di ulteriori interventi normativi o modifiche al bando in oggetto provvederemo ad informare le Aziende Associate.

Sanzioni

E' prevista una sanzione generale che ricomprende le violazioni dell'articolo 9 del Decreto 209/2003 con le sue deroghe circoscritte e temporanee. Ai sensi dell'articolo 13, comma 5 del Decreto 209:

“ Chiunque produce o immette sul mercato materiali o componenti di veicoli in violazione del divieto di cui all'articolo 9 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 100.000 euro.”
